



Codice procedura	2464
Classifica	RG_003_B000020
Procedura	Parere ambientale ai sensi dell'art 19 legge 127/80
Oggetto	PROGETTO ESECUTIVO DI RECUPERO AMBIENTALE DELLA CAVA DISMESSA "CANICARAO - OCCHIPINTI", COMUNE DI COMISO (RG)
Procedura finanziata	no
Proponente	COMISO GREEN S.R.L
Sede Legale	Via delle Nazioni n. 7/A - Mazzarino (CL)
Legale Rappresentante	Giuseppe Butticé
Progettisti	Dott.Geol.Alfio Grassi
Località del progetto	Comune di Comiso
Conferenze di servizio	No
Responsabile del procedimento	Dr. Patella Antonio
Responsabile istruttore del dipartimento	Dr. Geol. Incandela Antonella
Contenzioso	No

Parere predisposto sulla base della documentazione e delle informazioni fornite dal servizio 1 del Dipartimento Regionale Ambiente della Regione Siciliana e contenute sul portale regionale.

**PARERE C.T.S. n 774 /2023 del 22/12/2023
discusso nella seduta di prosecuzione del 29/12/2023**

VISTE le Direttive 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, come modificata dalle direttive 97/11/CE del Consiglio, del 3 marzo 1997, e 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, concernente la valutazione di impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, nonché riordino e coordinamento delle procedure per la valutazione di impatto ambientale (VIA), per la valutazione ambientale strategica (VAS) e per la prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTO il D.P.R. n. 357 del 08/03/1997 "Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche" e ss.mm.ii.;

VISTA la legge regionale 3 maggio 2001, n. 6, articolo 91 e successive modifiche ed integrazioni, recante norme in materia di autorizzazioni ambientali di competenza regionale;



VISTO il Decreto Legislativo n. 387/2003 e s. m. “Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità”;

VISTO il Decreto Legislativo n. 42/2004 e ss.mm.ii “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;

VISTO il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale”, come modificato, da ultimo, con legge 29 luglio 2021, n. 108, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, che ha ridisciplinato i procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili e la disciplina della valutazione di impatto ambientale (VIA), contenuta nella parte seconda del predetto Codice dell’ambiente;

VISTO Decreto dell’Assessore del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana del 17 maggio 2006 “Criteri relativi ai progetti per la realizzazione di impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del sole” (G.U.R.S. 01/06/2006 n. 27);

VISTA la legge regionale 8 maggio 2007, n. 13, recante disposizioni in favore dell'esercizio di attività economiche in siti di importanza comunitaria e zone di protezione speciale;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 “Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni”;

VISTO il D.M. 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili”;

VISTO il D.P.R.S. 18 luglio 2012, n. 48 “Regolamento recante norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11”;

VISTO il Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 46 “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 48 del 26 febbraio 2015 concernente: “Competenze in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione ambientale strategica (VAS), di valutazione d’impatto ambientale (VIA) e di valutazione di incidenza ambientale (V.Inc.A.)”, che individua l’Assessorato regionale del Territorio e dell’Ambiente quale Autorità Unica Ambientale competente in materia per l’istruttoria e la conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi, ad eccezione dell’istruttoria e della conseguente adozione dei provvedimenti conclusivi concernenti l’autorizzazione integrata ambientale (AIA) in materia di rifiuti (punto 5 dell’Allegato VIII alla parte II del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni);

VISTO l’art. 91 della legge regionale n. 9 del 07 maggio 2015 recante “Norme in materia di autorizzazione ambientali di competenza regionale”, come integrato con l’art. 44 della Legge Regionale n. 3 del 17.03.2016”;

VISTO il Decreto Legislativo n 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. “Codice dei contratti pubblici”;



VISTO il D.A. n. 207/GAB del 17 maggio 2016 – Costituzione della Commissione tecnica specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31 “Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”

VISTO il D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120 “Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo”;

VISTO il Decreto Legislativo 15 novembre 2017, n. 183 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell’atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell’atmosfera, ai sensi dell’articolo 17 della legge 12 agosto 2016, n. 170”;

VISTA la nota prot. 605/GAB del 13 febbraio 2019, recante indicazioni circa le modalità di applicazione dell’art. 27-bis del D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;

VISTO il D.A. n. 295/GAB del 28/06/2019 che approva la “Direttiva per la corretta applicazione delle procedure di valutazione ambientale dei progetti”;

VISTO il D.A. n. 311/GAB del 23 luglio 2019, con il quale si è preso atto delle dimissioni dei precedenti componenti della Commissione Tecnica Specialistica (C.T.S.) e contestualmente sono stati nominati il nuovo Presidente e gli altri componenti della C.T.S.;

VISTO il D.A. n. 318/GAB del 31 luglio 2019 di ricomposizione del Nucleo di coordinamento e di nomina del vicepresidente;

VISTO il D.A. n. 414/GAB del 19 dicembre 2019 di nomina di nn. 4 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti;

RILEVATO che con D.D.G. n. 195 del 26/03/2020 l’Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente della Regione Siciliana ha approvato il Protocollo d’intesa con A.R.P.A. Sicilia, che prevede l’affidamento all’istituto delle verifiche di ottemperanza dei provvedimenti di valutazione ambientale di competenza regionale relative alle componenti: atmosfera, ambiente idrico (limitatamente agli aspetti qualitativi), suolo e sottosuolo, radiazioni ionizzanti e non, rumore e vibrazione;

LETTO il citato protocollo d’intesa e le allegate Linee-guida per la predisposizione dei quadri prescrittivi;

VISTA la Delibera di G.R. n. 307 del 20 luglio 2020, “Competenza in materia di rilascio dei provvedimenti di valutazione d’impatto ambientale (VIA), di valutazione ambientale strategica (VAS), di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e di valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”.

VISTO il D.A. n. 285/GAB del 3 novembre 2020 con il quale è stato inserito un nuovo componente con le funzioni di segretario del Nucleo di Coordinamento;



VISTO il D.A. n. 19/GAB del 29 gennaio 2021 di nomina di nn. 5 componenti della CTS, in sostituzione di membri scaduti o dimissionari, di integrazione del Nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo vicepresidente;

VISTA la legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, (Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale) ed in particolare l'art. 73 (Commissione tecnica specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale);

VISTA la Delibera di Giunta n. 266 del 17 giugno 2021 avente per oggetto: "Attuazione legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, articolo 73. Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale";

VISTO il D.A. n. 265/GAB del 15/12/2021 con cui si è provveduto all'attualizzazione dell'organizzazione della CTS, in linea con le previsioni delle recenti modifiche normative ed in conformità alle direttive della Giunta Regionale;

VISTO il D.A. n. 273/GAB del 29/12/2021 con il quale, ai sensi dell'art. 73 della legge regionale 15 aprile 2021, n. 9, con decorrenza 1° gennaio 2022 e per la durata di tre anni, sono stati integrati i componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, completando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con ulteriori due nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 275/GAB del 31/12/2021 di mera rettifica del nominativo di un componente nominato con il predetto D.A. n. 273/GAB;

VISTO D.A. n. 24/GAB del 31/01/2022 con il quale si è provveduto a completare la Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale;

VISTO il D.A. n. 116/GAB del 27 maggio 2022 di nomina di nn. 5 componenti ad integrazione dei membri già nominati di CTS;

VISTO il D.A. n. 170 del 26 luglio 2022 con il quale è prorogato, senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2022, l'incarico a 21 componenti della Commissione Tecnica Specialistica per il supporto allo svolgimento delle istruttorie per il rilascio di tutte le autorizzazioni ambientali di competenza regionale, modificando, altresì, il Nucleo di Coordinamento con nuovi componenti;

VISTO il D.A. n. 310/Gab del 28.12.2022 di ricomposizione del nucleo di coordinamento e di nomina del nuovo Presidente della CTS;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n. 67 del 12 febbraio 2022 avente per oggetto: "Aggiornamento del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano- PEARS";



VISTO il D.A. n. 36/GAB del 14/02/2022 “Adeguamento del quadro normativo regionale a quanto disposto dalle Linee Guida nazionali sulla Valutazione di Incidenza (VINCA)” che abroga il D.A. n. 53 del 30 marzo 2007 e il D.A. n. 244 del 22 ottobre 2007;

VISTO il D. A. 06/Gab del 13.01.2023 con il quale è stata riformulata, in via transitoria, la composizione del Nucleo di Coordinamento.

VISTO il D.A.237/GAB del 29/06/2023 “*Procedure per la Valutazione di Incidenza (VINCA)*”;

VISTO il D.A. n° 252/Gab. del 6 luglio 2023 con il quale è stata prorogata l’efficacia del D.A. n. 265/Gab. del 15 dicembre 2021 e del D.A. n. 06/Gab. del 19 gennaio 2022;

VISTO il D.A. n. 282/GAB del 09/08/2023 con il quale il Prof. Avv. Gaetano Armao è stato nominato Presidente della CTS;

VISTO il D.A. n. 284/GAB del 10/08/2023 con il quale sono stati confermati in via provvisoria i tre coordinatori del nucleo della CTS;

VISTO il D.A. n. 333/GAB del 02/10/2023 con il quale vengono nominati 23 commissari in aggiunta all’attuale composizione della CTS;

VISTA l’istanza della Comiso Green S.r.l assunta al protocollo DRA n. 18551 del 16.03.2023 per approvazione del progetto di recupero esecutivo ai sensi dell’art. 12 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii. riguardante la cava indicata in oggetto.

VISTA la nota del DRA prot. n. 0026908 del 17/04/2023, con cui il Serv. 1 comunica che è stata verificata la completezza e l’adeguatezza della documentazione trasmessa a corredo dell’istanza, che è stata pubblicata ed è consultabile sul Portale Valutazioni Ambientali VIA-VAS", al link: <https://si-vvi.regione.sicilia.it>. – Codice procedura 2464, l’avvio del procedimento ai sensi dell’art. 9 della L.R. n.7/2019 e che, in ossequio a quanto previsto dall’art.2, c.1 lett. a.10 del D.A. n.265/GAB del 16.12.2021 la nota costituisce formale trasmissione della documentazione agli atti di cui all’oggetto al Nucleo di Coordinamento della CTS ai fini dell’espletamento dell’istruttoria tecnica finalizzata all’espressione del parere di competenza.

VISTA la documentazione e gli elaborati integrativi del progetto:

RS00OBB0001A0	01 - ISTANZA DI ATTIVAZIONE DELLA PROCEDURA
RS00OBB0002A0	30 - SHAPE FILES (ZIP)
RS00OBB0003A0	RELAZIONE TECNICA DI RECUPERO AMBIENTALE
RS00OBB0004A0	RELAZIONE DI STABILITÀ PENDIO DI CAVA
RS00OBB0005A0	ALLEGATO DI CALCOLO ALLA RELAZIONE DI STABILITÀ
RS00OBB0006A0	CARTOGRAFIA D'INSIEME
RS00OBB0007A0	PLANIMETRIA STATO ATTUALE



RS00OBB0008A0	PLANIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE DI MASSIMA APPROVATO PLANIMETRIA RECUPERO DAL COMUNE DI COMISO
RS00OBB0009A0	PLANIMETRIA RECUPERO AMBIENTALE AMBIENTALE ESECUTIVO
RS00OBB0010A0	SEZIONI DI PLANIMETRIA DI RECUPERO RIMODELLAMENTO MORFOLOGICO
RS00OBB0011A0	SEZIONI DI PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE ESECUTIVO
RS00OBB0012A0	VISTE 3D RECUPERO AMBIENTALE
RS00OBB0013A0	VISTA DA DRONE
RS00OBB0014A0	AUTORIZZAZIONE DI CAVA
RS00OBB0015A0	ATTO PRELIMINARE DI COMPRA-VENDITA TERRENI DI CAVA

CONSIDERATO che il Comune di Comiso con nota prot. 14517 del 21/04/2023 prot DRA 30020 del 28/04/2023 con riferimento alla comunicazione prot. 0026908 del 17/04/2023 trasmessa a mezzo PEC da dal Servizio I "Autorizzazioni e Valutazioni Ambientali, assunta al protocollo del Comune al n. GEN-GEN-2023-13593-A del 17/04/2023, dopo aver esaminato il progetto esecutivo di recupero ambientale della cava in oggetto, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii., il progetto di massima delle opere di recupero ambientale approvato da questo Ente e allegato all'autorizzazione di cava; il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso, approvato con D.D.G. n. 179 del 14/11/2017; e afferma

- Il progetto di recupero esecutivo della cava di calcare per uso ornamentale "Canicarao - Occhipinti" cessata in data 04/12/2018 per scadenza del provvedimento autorizzativo n. 49/2003 avente validità 15 anni - presentato dalla ditta Comiso Green s.r.l., risulta non conforme al progetto di delle opere di recupero ambientale approvato dal Comune di Comiso in seno al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di che trattasi, con le prescrizioni circa le modalità di recupero contenute nello studio di V.I.A. ad esso allegato e i pareri acquisiti dagli Enti preposti alla tutela dei vincoli cui è soggetta l'area e dal Servizio VIA regionale in sede di procedura di verifica. Le modifiche apportate nel progetto esecutivo risultano alquanto significative per la destinazione d'uso finale dell'area.
- Detta cava è classificata nel vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Comiso come "cava attiva", e nel "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" (approvato con Decreto Presidenziale n. 19 Serv. 5°/S.G. del 03/02/2016) come "cava attiva - RG018".
- Dal punto di vista urbanistico, l'area di cava oggetto di recupero ambientale, ricade in parte in zona "E2 - Aree naturali per la tutela" ed in parte in zona "E4 - Aree per le attività agricole a



valenza ambienta/e" del vigente Piano Regolatore Generale, normate rispettivamente dall'art. 66 e dall'art. 68 delle Norme Tecniche di Attuazione.

- *Nella Z.T.O. "E2", avente obiettivi di "riconversione graduale e per parti in bosco di latifoglie", "sono vietati usi del territorio, forme dell'edificato e dell'insediamento e opere infrastrutturali incompatibili con la tutela dei valori paesag gistico-percettivi o che comportino varianti di destinazione urbanistica delle aree interessate" e "non è consentito realizzare impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili, escluso quelle destinate all'autoconsumo e/o allo scambio sul posto architettonicamente integrate o semintegrate" .*
- *La Z.T.O. "E4" riguarda le aree agricole destinate essenzialmente all'esercizio dell'agricoltura e delle attività produttive connesse, con obiettivi di tutela de/l'habitat e del paesag gio rurale e di riequilibrio ecologico e naturale. Gli impianti per la produzione di energia anche da fonti rinnovabili dovranno conseguire un miglioramento della qualità paesag gistico-ambientale tramite la realizzazione di aree boscate, fasce tampone e potenziamento rete ecologica.*
- *L'area di cava oggetto di recupero ambientale è interessata dal vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, dal vincolo paesaggistico - livello di tutela 1e 2 (P.L. 04 "Paesaggio della Cava Albanello, Torrente Sperlinga, Mandredonna, Torrente Parapara, Fontana Volpe, Cava Porcaro, Costa del Monaco, alito corso del Fiume Ippari. Aree di interesse archeologico comprese"), dalla fascia di rispetto del vincolo boschivo e dalla fascia di rispetto dei corsi d'acqua soggetti ai vincoli di polizia idraulica R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (classe 2.2).*
- *Per quanto sopra, si rappresenta l'incompatibilità del progetto di recupero esecutivo della cava in oggetto con lo strumento urbanistico vigente di questo Ente.*

CONSIDERATO che il proponente in riscontro alla nota prot n. 14517 del 21/04/23 del comune di Comiso, esprime una serie di considerazioni, affermando tra l'altro che:

- *con nota prot. n. 0006245 del 20.02.2023 (notificata il 20.02.2023, a mezzo p.e.c.), il Dirigente Incaricato dell'Area 3 Infrastrutture e Urbanistica del Comune di Comiso ha espresso "Diniego all'accoglimento dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza di picco 15,12 MWp, in c.da Canicarao – Comiso" Avverso il predetto diniego la società scrivente ha proposto il ricorso avanti il TAR Catania iscritto al numero di registro generale 412 del 2023. A margine della camera di consiglio del giorno 5 aprile 2023 il Tribunale Amministrativo regionale per la Sicilia, sezione staccata di Catania (Sezione Prima) con Ordinanza n.183/2023 ha ritenuto "che le esigenze della parte ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito", fissando per la trattazione di merito del ricorso l'udienza pubblica del giorno 18 ottobre 2023.*
- *.....ove non intenda ottemperare all'obbligo ricadente sulla medesima amministrazione comunale del recupero ambientale ex L.R. 19/95, a voler fornire alla scrivente Società puntuali contributi tecnici al fine di rendere attuabile l'adempimento di Legge del recupero ambientale della ex cava "Occhipinti-Canicarao", segnalando eventuali correttivi tecnici-progettuali per il superamento delle criticità rilevate nel progetto e, necessari per il conseguimento degli obiettivi, oramai*



inderogabili ed improrogabili, di salvaguardia ambientale, di sicurezza pubblica e di riqualificazione urbanistica del territorio.

CONSIDERATO che Comune di Comiso con nota prot. 19857 del 25/05/2023 prot DRA 38812 del 26/05/2023 comunica al proponente che:

- *Ai sensi dell'art. 3 della L.R. 19/1995, "il recupero ambientale delle aree interessate alle attività estrattive di materiali lapidei, è effettuato al completamento del programma di utilizzazione del giacimento " e nello specifico della cava "Canicarao - Occhipinti" di calcare per uso ornamentale (autorizzata con provvedimento n. 49/2003), non è stato raggiunto lo stato finale di coltivazione - come si evince anche dagli elaborati del progetto esecutivo di recupero ambientale presentato dalla ditta Comiso Green s.r.l.- e come tale è data facoltà all'esercente richiedere il rinnovo per il completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato, in quanto non svolto nel periodo concesso.*
- *Pertanto, qualora l'esercente della cava e/o il proprietario dei terreni non intenda completare il programma di coltivazione di cui all'autorizzazione 49/2003 mediante richiesta di rinnovo ai sensi di Legge, si procede alla realizzazione delle opere di recupero ambientale dell'area da parte del Comune o della ditta titolata a sua richiesta.*
- *Nulla osta quindi all'esecuzione delle opere di recupero ambientale della cava "Canicarao - Occhipinti", purché rispondenti al progetto di massima approvato il/o tempore da questo Ente ed allegato all'autorizzazione di cava, nonché alle prescrizioni del vigente strumento urbanistico comunale per la zona di interesse. In particolare, occorre attenersi alla destinazione d'uso finale agricola/ambientale, predeterminata nel progetto di massima, conforme sia alle prescrizioni dell'art. 61 "Zona El-agricole" delle Norme Tecniche di Attuazione dell'allora vigente PRG (approvato con O.Dir. n. 667/D.R.U. del 04/12/2001), che degli artt. 66 e 68 delle N.T.A. del vigente PRG approvato con D.D.G. n. 179 del 14/11/2017.*
- *Il progetto di massima di recupero ambientale, approvato dal Comune di Comiso in seno al rilascio dell'autorizzazione alla coltivazione della cava di che trattasi, prevede infatti il consolidamento delle scarpate e il loro rinverdimento, la regimazione idraulica dell'area e la sistemazione a verde del piazzale alla base dei gradoni con la piantumazione di essenze arboree autoctone.*
- *Le modifiche apportate nel progetto esecutivo di recupero ambientale della cava presentato dalla ditta Comiso Green ed emarginato in oggetto, risultano invece alquanto significative per la prevista realizzazione ed esercizio un impianto fotovoltaico della potenza di 15,12 MWp, avente carattere meramente produttivo, e certamente non correlato alla funzione agricola a valenza ambientale dell'area. L'installazione di detto impianto risulta incompatibile sia con la destinazione d'uso finale dell'area assegnata dal progetto di massima a corredo dell'autorizzazione 49/2003 rilasciata, che con la destinazione d'uso prescritta dal piano urbanistico comunale per la medesima area.*
- *Nel progetto esecutivo di recupero ambientale si riscontrano variazioni nell'assetto delle scarpate e nella conformazione dei canali di raccolta delle acque piovane, oltreché nella sistemazione finale del piazzale a valle dei gradoni destinato interamente all'installazione di pannelli e strutture di un grosso impianto fotovoltaico anziché alla ricostituzione del suolo agrario con la piantumazione di alberi autoctoni.*



- *Sotto il profilo della compatibilità e della coerenza dell'intervento, si aggiunge - anche con riferimento alle norme di PRG - il quadro vincolistico e regolamentare sovraordinato (vincolo idrogeologico ex R.D. 3267/1923, vincolo paesaggistico - livello di tutela 1e 2, fascia di rispetto del vincolo boschivo, fascia di rispetto dei corsi d'acqua soggetti ai vincoli di polizia idraulica R.D. 523/1904 e R.D. 368/1904 (classe 2.2), vincolo aeroportuale) di competenza degli Enti preposti.*
- *Incomprensibile e fuori tema appare il richiamo nella nota in oggetto al diniego - per motivazioni tecnicamente plausibili - rilasciato dall'Ente all'accoglimento dell'istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per la realizzazione ed esercizio di un impianto fotovoltaico con potenza di picco 15,12 MWp, dato che afferisce all'area di cava di calcare alluvionale "Canicarao - OCCHIPINTI!" autorizzata con provvedimento n. 50/2003, diversa quindi dall'area interessata dal progetto di recupero in oggetto . Evidentemente la ditta Comiso Green vuole creare confusione sulla vicenda.*
- *A chiarimento di quanto riportato nella nota prot. 0014517 del 21/04/2023, e a più specifica delucidazione di quanto erroneamente asserito dalla ditta Comiso Green nella nota in oggetto, si precisa che il progetto esecutivo di recupero ambientale della cava di calcare per uso ornamentale "Canicarao - Occhipinti" presentato dalla medesima ditta, risulta non conforme al progetto di massima delle opere di recupero ambientale dell'area approvato dalla Commissione Edilizia Comunale in data 31/07/2003 prat. 238 "con la prescrizione che le modalità di recupero da eseguire siano quelle contenute nello studio di V.I.A. prodotto dalla ditta in allegato al progetto di cava. Il parere favorevole viene espresso facendo salvi gli eventuali successivi pareri da parte degli Enti preposti alla tutela dei vincoli cui è soggetta l'area e da parte del Servizio VIA regionale in sede di procedura di verifica".*
- *La nota n. 28989 del 05/08/2003 con la quale il Comune di Comiso ha espresso la non incompatibilità del progetto con gli strumenti urbanistici nonché il parere favorevole sullo studio di fattibilità e sul progetto delle opere di recupero ambientale, a condizione, è richiamata nel provvedimento autorizzativo 49/2003 della cava "Canicarao - Occhipinti".*
- *Superflue e prive di fondatezza tecnica appaiono le allusioni indicate nella nota in oggetto circa l'esame analitico del vigente Piano urbanistico comunale e del sovraordinato piano di settore "Piano regionale dei materiali da cava e dei materiali lapidei di pregio" che di fatto classificano la cava "Canicarao - Occhipinti" come "attiva", nonostante sia intervenuta la scadenza del provvedimento autorizzativo della cava di che trattasi nel 2018 (ovvero successivamente alla data di approvazione di entrambi gli strumenti citati), con potenziale facoltà di rinnovo dell'esercente per il completamento del programma di coltivazione precedentemente autorizzato.*
- *Si rigettano in toto le affermazioni contenute nella nota in oggetto circa la compatibilità urbanistica del progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale e si ribadisce la mancata conformità dello stesso sia al progetto di massima di recupero ambientale della cava che allo strumento urbanistico comunale per le motivazioni sopra indicate.*
- *Per quanto sopra, si invita la ditta Comiso Green, ove titolata e qualora non intenda completare il programma di utilizzazione del giacimento mediante il rinnovo, giacché si propone per la realizzazione delle opere di recupero ambientale della cava, ai sensi dell'art. 19 della L.R. 127/80 e ss.mm.ii., ad attenersi al progetto di massima approvato e ai dettami normativi del vigente PRG mantenendo la destinazione d'uso finale agricola a valenza paesaggistico-ambientale dell'area,*



realizzando le opere di consolidamento delle scarpate, di regimazione idraulica e di ripristino vegetazionale dell'area ivi compreso il piazzale alla base dei gradoni.

- *Altrimenti, accertata la conclusione dell'attività estrattiva pur senza il completamento del programma di coltivazione di cui all'autorizzazione 49/2003, l'Ente Comunale provvederà, ai sensi dell'art. 2 comma 3 della L.R. 24/1991, a redigere il progetto esecutivo delle opere di recupero ambientale da sottoporre all'approvazione e al finanziamento da parte dell'Assessorato Regionale del Territorio e dell'Ambiente.*
- *Si chiedono chiarimenti in merito alla titolarità della ditta Comiso Green per il progetto esecutivo e la realizzazione delle opere di recupero ambientale della cava di che trattasi (censita nel N.C.T. del comune di Comiso al foglio 69 particelle 14 e 15), in forza del contratto preliminare di compravendita n. 24950 serie 1T del 24/06/2022 allegato alla documentazione di progetto, privo di alcuna specifica a riguardo nonché dell'assegnazione del possesso del bene.*

CONSIDERATO che il proponente, successivamente alla nota del comune di Comiso n. 19857 del 25/05/23 con nota prot. 44457 del 14/06/2023 ha trasmesso i seguenti elaborato integrativi :

RS02ADD0001I5	SENTENZA TRIBUNALE DI RAGUSA
RS02ADD0001I4	TAV. 6 - SEZIONI DI RECUPERO AMBIENTALE
RS02ADD0003I3	TAV. 4 - PLANIMETRIA DI RECUPERO AMBIENTALE IN REV. 1
RS02ADD0001I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE
RS02ADD0002I1	RELAZIONE INTEGRATIVA DI RECUPERO AMBIENTALE

VISTE le integrazioni del proponente di cui al prot DRA 46182 del 20/06/2023

RS02ADD0001I1	ISTANZA DI INTEGRAZIONE FIRMATA DIGITALMENTE
RS02ADD0002I1	RELAZIONE DI RECUPERO AMBIENTALE INTEGRATIVA IN FIRMA DIGITALE
RS02ADD0003I1	SENTENZA TAR DI RAGUSA SUL POSSESSO DEL FONDO TERRIERO IN FIRMA DIGITALE

LETTA la nota prot. 10318 del 18/05/2023 del **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** prot. DRA 39508 del 30/05/2023

VISTO il parere favorevole della **Soprintendenza Beni Culturali** – Ragusa reso con nota prot 2931 29/05/2023 prot. DRA 42720 08/06/2023, alle seguenti condizioni:



- *Perimetralmente all'area della cava vengano piantumati alberi e siepi autoctoni.*
- *La ditta dovrà comunicare l'inizio dei lavori a questa Soprintendenza e a fine lavori dovrà essere inviata una relazione descrittiva con ampia documentazione fotografica delle opere realizzate.*
- *Il progetto approvato dovrà essere realizzato nelle quote e nelle dimensioni conformemente ai grafici e alle modifiche indicate.*

1. PREMESSA E LOCALIZZAZIONE

CONSIDERATO che il progetto di recupero ambientale esecutivo riguarda la cava dismessa “Canicarao – Occhipinti”, autorizzata dal Distretto Minerario di Catania con provvedimento n. 49/03 del 05/12/03, scaduto il 04/12/18.

CONSIDERATO che il proponente nella qualità di proprietario del terreno identificato dalle particelle n. 15-14-31-10 del foglio di mappa n. 69 del N.C.T. del comune di Comiso, intende assumersi, ai sensi dell'art. 12, comma 6 bis della L.R. 127/80 e ss. mm. ii. gli oneri relativi alla presentazione ed esecuzione del progetto di recupero ambientale di cava in sostituzione della Ditta Occhipinti Armando, ex titolare della cava dismessa, e si impegna ad adempiere agli obblighi previsti dalla Legge Regionale 127/80 e ss.mm.ii. per la riqualificazione ambientale della cava dismessa, previa rimozione dei materiali di scarto.

CONSIDERATO l'area della cava dismessa è ubicata ad Est dell'abitato di Comiso (RG), in contrada Canicarao, posta alla quota media di 250 m s.l.m e ricade

- nella tavoletta IGM, a scala 1:25.000, denominata “Comiso”, F. n. 276 IV NE.
- nella C.T.R. n. 647040 a scala 1:10.000
- Le coordinate geografiche rilevate, nel sistema WGS84, sono:
- Latitudine 36°57'13”
- Longitudine 14°37'32”

Catastalmente l'area occupa parte delle particelle catastali n. 14 e 15 del foglio di mappa 69 del NCT di Comiso;

2. QUADRO RIFERIMENTO PROGRAMMATICO

CONSIDERATO che dalla documentazione prodotta si evince che l'area della cava dismessa:

- Ricade in zona E1 (Aree agricole) del **PRG** vigente del comune di Comiso;
- Ai fini del **Piano Cave** vigente ricade, in area definita di primo livello con sigla RG01.I, Tale area identifica la cava cessata con la sigla RG018.
- Ai fini **P.A.I.** Sicilia, non è interessata da fenomeni di dissesto o di pericolosità idraulica.
- E' sottoposta a **Vincolo Idrogeologico** per cui dovrà essere acquisito il nullaosta dell'Ispettorato ripartimentale di Ragusa

RILEVATO che il sito di intervento:

- non ricade all'interno di Parchi e Riserve;
- ricade all'esterno di siti natura 2000 ai sensi della Direttiva 92/43/CEE



3. QUADRO RIFERIMENTO PROGETTUALE

CONSIDERATO che il proponente afferma che:

- L'autorizzazione risulta scaduta nel dicembre 2018 e prevedeva l'estrazione di circa 323.000 m³ di prodotto lapideo costituito dalla cosiddetta "Pietra di Comiso" in blocchi; una quota parte importante del giacimento consisteva in scarti, sfridi e cappellaccio da destinare ad altri usi.
- La Ditta esercente ha estratto e commercializzato la parte più pregiata in blocchi ma, nel contempo, ha accumulato una notevole quantità di scarti e materiali da cappellaccio, quantificati in circa 150.000 m³. Poiché tali giacenze, costituite da materiale calcarenitico e calcareo, sono prodotti di estrazione, idonei per essere destinati ad altri riutilizzi nell'ambito dei lavori edili e stradali in regime di sottoprodotto, il proponente afferma di essersi attivato per cominciare lo sgombero dei terreni dai cumuli di scarto, ed afferma che *"Lo sgombero dei cumuli si configura come una fase preliminare alle operazioni di recupero ambientale di cava, in quanto la loro presenza ha comportato, di fatto, l'ostruzione delle vie di accesso all'area di cava e l'insorgenza di problematiche di sicurezza per via dell'eccessiva altezza dei cumuli che poggiano, in gran parte, sul piazzale di cava dismesso"*.
- il proponente afferma che *"il giacimento calcareo oggetto di sfruttamento minerario era ricoperto da uno strato alluvionale, per cui i volumi di scarto complessivi, tra lo sfrido anzidetto ed il cappellaccio, raggiungono circa il 50% di tutto il giacimento autorizzato"*.
- il proponente subentrato nella disponibilità dei terreni, **con il progetto** intende attuare la riqualificazione ambientale del sito, attraverso tre distinti interventi:
 - Sgombero dei cumuli;
 - Attuazione del progetto di recupero ambientale esecutivo;
 - Installazione di un impianto fotovoltaico nei terreni esterni a quelli recuperati dal punto di vista ambientale.

A. PROGETTO ORIGINARIO AUTORIZZATO RECUPERO AMBIENTALE

CONSIDERATO che il proponente afferma che il piano di recupero ambientale approvato prevedeva un miglioramento dell'assetto delle scarpate circostanti i gradoni attraverso la sistemazione di piante rampicanti. Sul piazzale e sui gradoni è prevista la piantumazione di alberi di ulivo, previo arricchimento del sedime con terreno vegetale, una parte del quale proveniente dal materiale marnoso costituente il "cappellaccio e/o top soil" asportato inizialmente dai terreni coltivati e, in parte abbancato allo scopo.

Il progetto autorizzato prevede una morfologia a gradoni con alzate non superiori a 8 m e pedate di 4 m e con un'inclinazione della scarpata di circa 80°. Per il piazzale alla base dei gradoni, a quota m. 279 circa, viene previsto livellamento con una leggera pendenza da sud-est a nord-ovest e piantumazione con le medesime essenze arboree di ulivo. Alla base di ogni scarpata e nel piazzale, è stata prevista, una rete di canalette e fossi di guardia in calcestruzzo prefabbricato a sezione trapezoidale allo scopo di intercettare ed allontanare le acque piovane.

B. PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE E FASI DI RECUPERO

CONSIDERATO che con la prima versione del progetto, rispetto al progetto di recupero ambientale approvato, il proponente intende effettuare le seguenti opere

- Sgombero dei cumuli;
- Attuazione del progetto di recupero ambientale esecutivo;



- Installazione di un impianto fotovoltaico nei terreni esterni a quelli recuperati dal punto di vista ambientale

Con le seguenti modifiche rispetto al progetto approvato:

- *Il piazzale, previsto a quota finale pari a 279, viene lasciato a quota 283.*
- *I gradoni, che nell'autorizzazione erano in numero massimo pari a 7, di altezza e pedata regolari, pari, rispettivamente, a 8 metri ed a 4 metri, e con pendenza pari a circa 70°, vengono lasciati per come rappresentati in sezione con irregolarità nelle alzate e pedate e con pendii più acclivi: la ripida conformazione morfologica dei terreni non ha permesso la regolarità prospettata in quanto non ha consentito l'adeguata attività delle maestranze in sicurezza, sia con mezzi manuali che meccanici.*
- *L'adeguamento della la conformazione dei canali di raccolta delle acque piovane.*
- *La piantumazione di essenze arboree, prevista nel progetto di recupero approvato nell'intera area di cava, viene ridotta alla sola parte della predetta che ricade nella particella catastale n.15.*
- *Sulla rimanente superficie il proponente prevede di installare pannelli e strutture di un impianto fotovoltaico che intenderebbe estendere anche nelle particelle catastali limitrofe 10, 14 e 31.*

CONSIDERATO che il proponente afferma:

- *che le modifiche contemplate nel 1 progetto esecutivo di recupero ambientale, rispetto allo studio di massima approvato dal comune di Comiso in sede di rilascio dell'autorizzazione del progetto di cava, possono considerarsi poco significative e per lo più dettate dalla leggera difformità dello stato dei luoghi di cava rispetto alle previsioni di progetto, come per esempio l'altezza dei gradoni, l'estensione in lunghezza dei gradoni, la quota di scavo, l'inclinazione delle scarpate, ecc..*
- *Dalle risultanze del rilievo topografico eseguito emerge che l'assetto dei luoghi post cava è pressoché simile a quello di progetto, seppure la gran quantità di scarti accumulati ha, in parte, ricoperto il piazzale di base e alcuni tratti dei gradoni inferiori.*
- *Per rendere praticabile l'accesso ai gradoni esistenti, sono previste delle piste*
- *Sarà apportata una rimodellazione morfologica, con un marginale riporto di materiale, dei gradoni compresi tra le quote di + 300 e + 310 m s.l.m., al fine di eliminare gli sbalzi verticali di altezza superiore a 10 m. Il gradone di quota + 340 m sarà invece lasciato nello stato attuale, in quanto la progettazione di una rampa di accesso non permette il soddisfacimento dei requisiti basilari di sicurezza necessari per il transito di mezzi e di persone.*
- *Per quanto riguarda le colture da impiantare si conferma L'ulivo*
- *La piantumazione degli alberi di ulivo verrà preceduta dalla preparazione di singole buche, mai inferiori a 6 cm x 60 cm x 60 cm di profondità, in cui andrà posta a dimora la pianta di ulivo.*

RILEVATO che nel progetto non vengono più previste le piante rampicanti che invece prevedeva il progetto di massima e **VALUTATO** che la loro funzione è importante per mascherare e rinaturalizzare i gradoni che diversamente potrebbero restare non rinverditati.

C. SECONDA PROPOSTA DI MODIFICA AL PROGETTO DI RECUPERO AMBIENTALE E FASI DI RECUPERO

CONSIDERATO che il comune di Comiso, con note prot. n. 14517 del 21/04/23 e n. 19857 del 25/05/23, ha dichiarato il progetto esecutivo non conforme al PRG vigente e allo studio di massima approvato dallo stesso nel 2003, poiché, l'impianto fotovoltaico che il proponente intende realizzare recupero ambientale viene ritenuto incompatibile con la destinazione urbanistica dell'area estrattiva.

CONSIDERATO o che è in corso un procedimento giudiziario amministrativo dinanzi il TAR di Catania, al fine di risolvere il contenzioso emerso sulla fattibilità dell'impianto tra la parte ricorrente, la società



Comiso Green S.r.l., e il comune di Comiso. In attesa della definizione del contenzioso, la società Comiso Green S.r.l. ha ritenuto di revisionare il progetto di recupero ambientale, prevedendo di estendere le opere di riqualificazione ambientale su tutta la superficie di coltivazione autorizzata, ricalcando fedelmente lo studio di massima approvato dal comune di Comiso.

CONSIDERATO che il proponente ha rielaborato il progetto esecutivo di recupero ambientale nell'intento di realizzare le opere previste nello studio di massima approvato nel 2003 dal Comune.

CONSIDERATO che la revisione prevede che la superficie da destinare al recupero ambientale di cava complesso, di circa 35.131 mq. e il proponente redige una tabella di computo di opere, considerando la nuova superficie di intervento, con un costo che ammonta a circa € 63.274,00.

CONSIDERATO che il proponente *afferma che in coerenza al progetto di massima approvato, è stato previsto di trasformare il sito di cava dismesso in un fondo agricolo, tramite la piantumazione di alberi di ulivi e mandorli. La modellazione dei fronti di cava è stata progettata nel rispetto dei requisiti del D.M. del 17/01/18 (norme tecniche per le costruzioni) che impongono l'adozione di specifici criteri di sicurezza geotecnici e antisismici per la stabilità dei pendii e delle NTA del Piano Cave vigente, ritenendosi ormai superata e fuori norma la metodologia di calcolo della stabilità del progetto originario di cava, elaborato nell'anno 2003.*

CONSIDERATO che il proponente ha redatto la relazione di stabilità di pendio di cava con allegato calcolo

VALUTATO che il computo metrico dei costi di realizzazione delle opere di recupero ambientale contiene alcuni errori poiché la corretta sommatoria delle singole quantità elencate ammonta a 66.274,00 € e non a 63.274,00 €

CONSIDERATO che il parere favorevole della Soprintendenza è stato rilasciato a *“condizione che perimetralmente alla cava vengano piantumati alberi e siepi autoctoni”* e **VALUTATO** che dall'esame della planimetria contenuta nella Relazione tecnica integrativa del proponente, redatta in riscontro alla nota prot. n. 19857 del 25/05/23 del comune di Comiso, non si evince la distinzione tra la piantumazione dei piazzali/gradoni e la piantumazione perimetrale, e che tale distinzione non viene esplicitata neanche nel computo dei costi di recupero, limitandosi a prevedere una unica voce per *“acquisto e piantumazione di n° 500 piante di ulivo e mandorli”* non specificando quante e quali piante si preveda di piantumare sul perimetro della cava e quante e quali sui piazzali/gradoni.

VALUTATO che in base al perimetro cava di circa 850,00 metri e alla superficie di 35.131 m² il numero di piante previsto (500) appare insufficiente e che occorre prevederne un incremento per realizzare la schermatura dell'area.

CONSIDERATO il proponente afferma che la rete di canalizzazione progettata, a seguito del diniego sul primo progetto da parte del Comune di Comiso, *ha tenuto conto dello stato attuale dei luoghi, desunto dal rilievo plano-altimetrico che è stato eseguito per consentire una corretta progettazione delle opere di recupero ambientale.*

PIANO DI MANUTENZIONE

CONSIDERATO che il proponente propone un piano di manutenzione della durata di cinque anni e afferma che :



- *eseguito il recupero ambientale, negli anni a venire sarà necessario eseguire una manutenzione costante dell'opera...vista la presenza di canali di drenaggio superficiale, la manutenzione risulta essenziale per evitare fenomeni di intasamento degli stessi e per garantire un ottimale funzionamento del sistema di regimentazione. Il piano comprende le seguenti fasi:*
 - *Controllo a vista dei canali di drenaggio ed eventuale pulizia;*
 - *Controllo attecchimento delle alberature ed eventuale sostituzione;*
 - *Controllo inerbimento delle scarpate ed eventuale nuovo inerbimento;*
 - *Verifica dell'efficienza del sistema di irrigazione ed eventuale sostituzione con altri metodi di irrigazione, come per esempio l'irrigazione a goccia, previa adeguata sperimentazione*

VALUTATO che il piano di manutenzione deve anche prevedere le cure colturali per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle essenze piantumate.

4. CONSIDERAZIONI e VALUTAZIONI FINALI

CONSIDERATO che il presente progetto riguarda il recupero ambientale di una di cava per complessivi 35.131 m² circa;

CONSIDERATO che la cava dismessa era provvista di autorizzazione originaria n. 49/03 del 05/12/2003 rilasciata dal Distretto Minerario di Catania che è scaduta il 04/12/18.

CONSIDERATO che una parte dell'area da recuperare nella prima stesura del progetto era destinata a campo fotovoltaico e che a seguito del parere di non conformità allo strumento urbanistico da parte del Comune, ed in attesa di una sentenza nel procedimento giudiziario, è stato stralciato e che non è oggetto di valutazione nel presente parere.

VISTE le disposizioni contenute nei commi da 3-ter a 3-quinquies dell'art. 7, D.L. 50/2022, inserite dalla Legge di conversione (L. 91/2022), ed in particolare il comma 3-ter modifica il comma 9-bis dell'art. 6, D. Leg.vo 28/2011, che prescrive la procedura abilitativa semplificata (PAS) per la costruzione e l'esercizio di impianti fotovoltaici fino a 20 MW localizzati in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento e **CONSIDERATO** che la modifica prevede che tale regime si applichi anche agli impianti localizzati in "porzioni di cave", fermo restando che non devono essere suscettibili di ulteriore sfruttamento e **VALUTATO** che la realizzazione di un impianto fotovoltaico nella cava non è ritenuta in contrasto con il Piano di recupero.

CONSIDERATO che per quanto concerne il recupero ambientale, il proponente, anche al fine rispettare le NTA al Piano Cave, che impongono all'art. 32 di produrre la relazione del progetto di recupero ambientale, ha presentato relazioni e tavole grafiche, e tavole della sistemazione finale.

CONSIDERATO che proponente prevede di cedere i blocchi e i materiali calcarenitici presenti nell'area interessata e di effettuare lavori di ricolmamento con materiali presenti ed esclude ulteriore sfruttamento della ex cava, prevedendo di effettuare soltanto un intervento di recupero ambientale con prevalente funzione di miglioramento paesaggistico e di rinaturazione, attraverso la messa a dimora di ulivi e mandorli

VALUTATO che occorre prevedere le piante rampicanti già inserite nel progetto di massima e che la loro funzione è importante per mascherare e rinaturalizzare i gradoni che diversamente potrebbero restare non rinverditi.



CONSIDERATO che il proponente afferma riguardo al terreno vegetale da sistemare sui gradoni e piazzale di terra da porre a dimora e che questo è costituito dal cappellaccio depositato sui luoghi.

CONSIDERATO quanto riportato dal proponente nella relazione del progetto di recupero ambientale e nella cartografia allegata di cui all'art. 32 delle NTA al Piano CAVE;

CONSIDERATO che i terreni interessati sono soggetti a vincolo idrogeologico, per cui deve essere ottenuto il necessario parere dell'autorità competente

CONSIDERATO e VALUTATO che nel progetto di recupero ambientale sono previste delle specie di ulivi e mandorli coerenti con il contesto pedoclimatico del sito;

VALUTATO che il piano di manutenzione deve anche prevedere il programma delle cure colturali e gli eventuali interventi da effettuarsi per garantire l'attecchimento e lo sviluppo delle essenze piantumate.

VALUTATO che le caratteristiche dei terreni di substrato, costituito da calcari, fanno escludere l'insacco di forme di dissesto di qualsiasi genere.

VALUTATO che il progetto di riqualificazione ambientale della cava dismessa non comporta alcuna incidenza significativa sullo stato di conservazione degli habitat vegetali e di specie tutelati dalla Rete Natura 2000 in considerazioni della notevole distanza da aree protette;

RILEVATO che il computo metrico dei costi di realizzazione delle opere di recupero ambientale contiene alcuni errori poiché la corretta sommatoria delle singole quantità elencate ammonta a 66.274,00 € e non a 63.274,00 € e che occorre aggiornarlo anche in relazione alla segnalata carenza di piantumazione prevista.

VALUTATO che il progetto di recupero ambientale della ex cava "*Canicarao - Occhipinti*" nel comune di Comiso cessata in data 04/12/2018 per scadenza del provvedimento autorizzativo n. 49/2003 e preso atto delle caratteristiche del sito e del progetto, assicura un miglioramento paesaggistico in assenza di problematiche connesse alla stabilità geomorfologica.

VALUTATO che in merito al progetto di recupero ambientale di cava si ritiene necessario indicare specifiche condizioni ambientali in merito alle modalità delle attività di recupero, ai materiali che verranno utilizzati e a quanto specificatamente indicato a riguardo nelle NTA del Piano Cave come riportate nella parte dispositiva del presente parere.

**La Commissione Tecnica Specialistica per le autorizzazioni ambientali di competenza regionale
Tutto ciò VISTO, CONSIDERATO E VALUTATO**

ESPRIME

Parere favorevole di approvazione ai sensi dell'art 19 della L.R. 127/1980 del Progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di recupero ambientale nella ex cava di calcare denominata Canicarao - Occhipinti" nel comune di Comiso, limitatamente al recupero ambientale di porzione di 35.131 m^q circa della ex cava, a condizione che si ottemperi alle seguenti prescrizioni:



Condizione Ambientale	n. 1
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Fascia arborea perimetrale
Oggetto della prescrizione	Riguardo la barriera arborea prevista su tutto il perimetro del lotto di progetto, prescritta dalla Soprintendenza, la scelta delle specie dovrà essere coerente con la vegetazione potenziale e reale dell'area, con specie adatte alle condizioni pedoclimatiche e naturalistiche. Inoltre, in sede di presentazione del progetto esecutivo dovranno dettagliate le quantità previste per le <u>siepi perimetrali</u> , e prevedere un incremento del sesto di impianto dell'uliveto.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 2
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Protezione Ambientale
Oggetto della prescrizione	Allo scopo di mascherare i gradoni di cava, il progetto di recupero ambientale dovrà prevedersi la piantumazione le specie rampicanti come peraltro previsto nel progetto di recupero originario approvato dal Comune di Comiso nel 2003.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 3
------------------------------	-------------



Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Protezione Ambientale
Oggetto della prescrizione	Dovrà essere presentato un Piano di manutenzione delle opere a verde dicui al progetto di recupero. Le cure colturali dovranno essere effettuate fino al completo affrancamento della vegetazione e comunque ripetute con frequenze idonee per un periodo non inferiore ai cinque anni successivi all'ultimazione;
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 4
Macrofase	<i>Ante Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Protezione Ambientale
Oggetto della prescrizione	Deve essere prodotta una relazione corredata da idonea planimetria, che in funzione della permeabilità e della morfologia dei terreni, indichi il sistema di drenaggio, i siti di recapito finale, e assicuri l'assenza di ristagni d'acqua in ogni parte del sito.
Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fase di progettazione esecutiva
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	

Condizione Ambientale	n. 5
Macrofase	<i>Post Operam</i>
Fase	Progettazione esecutiva
Ambito di applicazione	Recupero Ambientale
Oggetto della prescrizione	A conclusione dei lavori di recupero, il Proponente dovrà trasmettere una relazione attestante le attività svolte, corredata da idonea documentazione fotografica.



Termine Avvio Verifica di Ottemperanza	Fine attività di recupero
Ente vigilante	Autorità Ambientale della Regione Siciliana
Ente coinvolto	